

## LA VALUTAZIONE

# DEGLI ALUNNI DIVERAMENTE ABILI

### Sommario

#### LA VALUTAZIONE

<b>DEGLI ALUNNI DIVERAMENTE ABILI</b> .....	1
DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI .....	3
Primo percorso: Programmazione Semplificata e/o Ridotta .....	3
Prove equipollenti .....	4
Secondo percorso: Programmazione Differenziata .....	5
Conclusioni e considerazioni .....	6
RIFERIMENTI NORMATIVI .....	6
ANALISI CASI .....	8

Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio, all'educazione e all'integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione. È bene chiarire che gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta in base alla legge 104/92. Rimangono quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari.

Il 1° comma dell'art. 9 del DPR del 22/06/09 dice "La valutazione degli alunni disabili ...è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli".

La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l'oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi.

**Tutti i Docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.**

Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo.

Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce elusivamente l'uso di particolari strumenti didattici che consentano l'apprendimento e la verifica.

## DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

*Chiarimenti sulla **Programmazione Semplificata e/o Ridotta** (Obiettivi Minimi) e **Programmazione Differenziata** (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).*

I percorsi sono due:

- 1) **Programmazione Semplificata e/o Ridotta**, riconducibile ai programmi ministeriali (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe)
- 2) **Programmazione Differenziata**, NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile (ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo).

### Primo percorso: Programmazione Semplificata e/o Ridotta

*Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).*

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. un **programma minimo**, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline (modalità usata nei programmi delle scuole secondarie di primo grado);
2. un **programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

La differenza tra programma minimo e programma equipollente è particolarmente importante negli istituti superiori perché determina il conseguimento del titolo con valore legale.

### Prove equipollenti

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI**: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. **MODALITA' DIVERSE**: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando con modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. **CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO**: il Consiglio di Classe, entro il 15 Maggio, predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa).  
(Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. **TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

**Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).**

Durante lo svolgimento delle prove d'esame nella classe terza della SSI **l'insegnante di sostegno fa parte della Commissione.**

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

## Secondo percorso: Programmazione Differenziata

*Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.*

Per gli alunni che frequentano istituti superiori è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), in quanto una programmazione differenziata non porta al conseguimento del titolo con valore legale.

Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado è bene informare la famiglia, ma il titolo che si consegue ha lo stesso valore legale del titolo conseguito dagli altri alunni.

Il Consiglio di Classe degli istituti superiori deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

## Conclusioni e considerazioni

Poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. È altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell'ultimo biennio con la programmazione differenziata. Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

È altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### **Accesso al Sistema Scolastico**

L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).

### **Frequenza Scolastica**

L. 104/92 Legge-quadro per l'assistenza e i diritti delle persone handicappate

D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL.

Accordi di Programma 30/11/96

C.M. 250/85

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/95 n. 170

***Uscita dal Sistema Scolastico***

L.104/92

L.68/99 (Collocamento al lavoro)

L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti

nella definizione del progetto di vita dell'alunno certificato).

***Valutazione***

D.L.vo 297/1994, art.314 comma 4 ,art. 318

O.M. n. 90/2001

DPCM 23/02/2006 n.185

D.P.R.22/06/09 art.9,art.10

## ANALISI CASI

Due casi, quello dell'alunno con handicap grave non in grado di affrontare l'esame e il caso di un alunno che, seppure con handicap grave, sosterrà l'esame in forma differenziata. Quali sono i riferimenti normativi, come bisogna comportarsi?

**Caso n°1:** un alunno con handicap di gravissima entità che non è in grado di sostenere le prove d'esame di licenza media, non potendo scrivere né parlare. L'alunno ha, però, conseguito nel corso del triennio una evoluzione positiva e il sia il GLHO che il GLHI si sono espressi a favore del passaggio ad una scuola di ordine successivo, previo rilascio di un attestato di credito formativo. L'alunno, deve sostenere gli esami per accedere alla secondaria di II grado?

L'alunno che non consegue il diploma, deve essere, in ogni caso, ammesso agli esami perché è la commissione che rilascia l'attestato e certifica i crediti formativi raggiunti. Se l'alunno non ha compiuto i diciotto anni, l'art. 11 comma 12 OM 9072001, prevede che l'attestato consente l'iscrizione alla scuola superiore, anche se a conclusione del ciclo di studi non potrà conseguire il diploma.

**Caso n°2:** un alunno con handicap grave che sosterrà le prove d'esame in forma differenziata e la valutazione delle stesse terrà conto degli obiettivi previsti dal suo PEI. Si dovrà rilasciare regolare diploma o un attestato di credito formativo?

Sempre l'OM n.90, all'art. 11 comma 11: "gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato". L'art. 5 lettera b della CM n32/08 e la l'art. 16 comma 2 della 104 prevedono che tali prove (compresa la quarta prova) devono consentire la valutazione dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di partenza, quindi, se l'alunno ha raggiunto gli obiettivi previsti nel PEI, ottiene il diploma di licenza. Il rilascio di un attestato delle competenze,

spendibile nel mondo del lavoro, è relativo alla conclusione del ciclo di un percorso di scuola secondaria di secondo grado. Anche in questo caso può essere spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale, qualora il PEI preveda esperienza di orientamento, di stage, di inserimento lavorativo. Per la scuola secondaria di primo grado, è consigliabile, ove possibile, un percorso che permette il rilascio del diploma.